

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CITTADINI PER IL TERRITORIO DEL LUGANESE

Nonostante l'uso di termini maschili, si intendono sempre persone di ogni sesso.

Titolo I Costituzione

Articolo 1 - Ragione sociale, forma giuridica, sede

1. Con la denominazione «Cittadini per il territorio del Luganese» è costituita un'Associazione di durata illimitata, non avente scopo di lucro, retta dagli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS) e dal presente Statuto con sede presso il presidente.
2. L'associazione è apartitica e aconfessionale.
3. Con «Cittadini» si intendo uomini e donne residenti nel Luganese, indipendentemente dalla loro nazionalità.
4. Con «Luganese» si intende il territorio come definito nei Programmi di agglomerato del Luganese (PAL).

Articolo 2 - Scopo

1. L'Associazione ha i seguenti scopi:
 - a) la promozione della sostenibilità nell'agglomerato luganese, attuato con interventi coordinati tra i settori degli insediamenti, della mobilità e della protezione dell'ambiente;
 - b) la tutela del territorio dell'agglomerato, del suo ambiente e del suo paesaggio;
 - c) la tutela e la promozione del suo patrimonio naturale e culturale;
 - d) il miglioramento e la promozione della qualità di vita per tutti gli abitanti;
 - e) la promozione del dibattito civico e politico, con metodi partecipativi, in tutte le istanze pubbliche;
2. Per il raggiungimento degli scopi l'associazione promuove il dialogo e la collaborazione con le autorità e le amministrazioni pubbliche. Essa dialoga e collabora con le associazioni dei cittadini e i privati dei vari comuni e quartieri, e con enti e gruppi con scopi e obiettivi simili.

Articolo 3 - Attività

Per attuare i propri scopi l'Associazione:

- a) sostiene le iniziative di sviluppo o di pianificazione territoriale che sono consone alle finalità dell'Associazione e critica e si oppone a quelle che vi sono contrarie;
- b) informa i Cittadini sui temi riguardanti tali ambiti, ne stimola la partecipazione e favorisce il dibattito e il confronto delle idee e dei fatti;
- c) promuove la conoscenza, l'approfondimento e la valutazione di esperienze di interesse generale;
- d) esprime pareri su temi territoriali rilevanti.

Titolo II Diritti e doveri dei soci

Articolo 4 - Soci

1. Possono diventare soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che intendono sostenere e promuovere gli scopi sociali.
2. La qualità di socio si ottiene con la semplice richiesta scritta al Comitato. L'ammissione dei soci è di competenza del Comitato; tuttavia in caso di rifiuto da parte di questo, gli interessati possono appellarsi all'Assemblea.
3. La qualità di socio si perde per motivi di legge, mediante dimissioni o esclusione (art. 72 CCS). Le dimissioni sono possibili in qualsiasi momento.
4. Ogni socio dispone di un voto all'Assemblea.

Articolo 5 - Responsabilità e obblighi dei soci

1. L'Associazione risponde delle proprie obbligazioni unicamente con il patrimonio sociale.
2. Di regola i soci prestano a titolo volontario la loro attività per il raggiungimento dello scopo sociale.
3. Essi sono liberati da ogni responsabilità personale e non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Articolo 6 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito dalle contribuzioni volontarie o obbligatorie dei membri o di terzi e dai conferimenti di ogni genere ad essa devoluti. L'Assemblea valuta di caso in caso se tali conferimenti siano conformi agli scopi sociali.

Titolo III Organizzazione

Articolo 7 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Comitato
- c) il collegio dei revisori

Articolo 8 - L'Assemblea dei soci; funzioni, convocazione e deliberazioni.

1. L'Assemblea è l'organo supremo dell'associazione.
2. Essa si riunisce almeno una volta all'anno. Possono essere convocate assemblee straordinarie ogni qualvolta il Comitato lo giudica necessario o se un quinto dei soci ne fanno domanda.
3. La convocazione avviene per iscritto o in forma elettronica da parte del Comitato, con un preavviso di almeno 20 giorni e con l'indicazione delle trattande.

4. L'Assemblea, si riunisce nel luogo indicato dalla convocazione del Comitato.
5. Salvo i casi particolari citati nel presente Statuto, essa prende le proprie decisioni a maggioranza semplice dei soci votanti. In caso di parità decide il voto del Presidente del giorno.
6. In casi urgenti l'Assemblea può anche decidere con votazione per corrispondenza tramite posta elettronica sugli oggetti sottoposti dal Comitato.
7. Nei seguenti casi si richiede la maggioranza qualificata di almeno i 3/4 dei votanti:
 - a) l'esame e le decisioni in merito ad oggetti non previsti all'ordine del giorno o in caso di oggetti annunciati con preavviso inferiore a 20 giorni;
 - b) la modifica dello Statuto e in particolare degli scopi sociali;
 - c) lo scioglimento dell'Associazione.

Articolo 9 - Competenze dell'Assemblea

All'Assemblea competono le seguenti decisioni:

- a) l'approvazione del programma annuale;
- b) l'ammontare della quota annuale dovuta dai membri dell'Associazione;
- c) l'ammissione dei soci, fatta riserva di quanto stabilito dall'articolo 3 del presente Statuto, e la loro espulsione;
- d) l'elezione del presidente, del comitato e del collegio dei revisori;
- e) la sorveglianza sulla gestione degli altri organi, in particolare l'approvazione dei conti dell'esercizio annuale;
- f) l'approvazione e la modifica dello Statuto;
- g) lo scioglimento dell'Associazione;
- h) tutti gli oggetti non riservati ad altri organi dell'Associazione.

Articolo 10 - Il Comitato

1. Il Comitato si compone di almeno 3 membri; il presidente e i membri sono nominati dall'Assemblea per un periodo di un anno e sono rieleggibili.
2. Il Comitato si costituisce al suo interno, designando il vicepresidente, il segretario e il cassiere. La carica di cassiere può coincidere con quella di segretario.
3. Il Comitato cura gli interessi dell'Associazione e la rappresenta verso terzi.
4. Al Comitato competono in particolare:
 - a) la direzione e il coordinamento dell'attività dell'Associazione nonché la sua rappresentanza.
 - b) l'allestimento del programma annuale, dei conti preventivi e consuntivi, del bilancio e del rapporto di gestione
 - c) l'ammissione dei soci, fatte salve le prerogative dell'Assemblea;
5. Il Comitato si riunisce fisicamente, su convocazione del presidente nella sede indicata nella convocazione.

6. Esso prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei voti dei presenti; in caso di parità decide il voto del presidente.
7. In casi urgenti il Comitato può anche decidere a maggioranza semplice con voto per posta elettronica analogamente a quanto previsto dall'art. 7 cpv. 6 per l'Assemblea.

Articolo 11 - Il Collegio dei revisori

L'Assemblea designa il Collegio dei revisori che resta in carica 1 anno. Il Collegio, composto da due membri e da un sostituto, controlla annualmente la tenuta dei conti e la gestione dei beni dell'Associazione e presenta il suo rapporto all'Assemblea dei soci.

Articolo 12 - Diritto di firma

Il presidente e, in caso di sua assenza o di altro impedimento, il vicepresidente, possiedono il diritto di firma a due con qualsiasi altro membro del Comitato.

Titolo IV Scioglimento

Articolo 13 - Liquidazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, gli eventuali attivi saranno depositati in via fiduciaria presso la Città di Lugano, al massimo per tre anni, in attesa di una sua ricostituzione. In caso negativo essi saranno devoluti a istituzioni con scopi analoghi e che sono al beneficio dell'esenzione fiscale.

Articolo 14 - Norme suppletorie

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del CCS.

Articolo 15 - Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore con la sua approvazione da parte dell'Assemblea costitutiva dell'Associazione, il 25 settembre 2018.

Il presidente del giorno

Il presidente

Fabio Dozio

Carlo Lepori